

tante a quello dei contraenti in cui favore fu stabilita la partecipazione maggiore.

Ogni patto contrario al disposto del presente articolo è nullo.

A questo articolo il Governo d'accordo con la Commissione propone il seguente emendamento:

Art. 8.

Il locatore o il sublocatore di fondi rustici, in caso di riconosciuto bisogno, sarà tenuto... (*il resto identico*).

Su questo articolo 8 è primo iscritto a parlare l'onorevole Jatta. Ne ha facoltà.

JATTA. Debbo dichiarare francamente che non ho la prevenzione che hanno parecchi miei colleghi, contro questi articoli riflettenti i patti agrari. Credo anzi che sia dovere dei proprietari del Mezzogiorno, oggi che possono avere concessioni in loro favore, di non dimenticare i contadini. E questo dovere credo sia anche maggiore per i pugliesi, i quali debbono tutta la importante trasformazione agraria compiutasi in Puglia non all'impiego di grossi capitali, ma quasi esclusivamente al lavoro dei contadini.

È certo però che l'opposizione a questo articolo, ed ai seguenti, non deve attribuirsi ad un sentimento di malvolenza verso la classe dei contadini, tanto benemerita dell'agricoltura meridionale; ma in gran parte è dovuta alla cattiva interpretazione degli articoli stessi, essendosi generalmente creduto che dessi potessero essere estesi a tutte le colture e a varie forme di fitto.

A me sembra il contrario. E qui mi sia consentito rilevare un vero difetto di queste disposizioni di legge. Non può sconvenirsi che la base più certa dei rapporti tra contadini e proprietari, specialmente per quanto si riferisce a fitti e altri contratti agrari, sia la consuetudine locale. E parmi da questa non si possa prescindere; tanto che si rende necessario che una consuetudine sia surta anche prima che ne parli la legge.

Ora è evidente che nel proporre questi articoli si sieno in gran parte dimenticate le consuetudini locali; tanto più che si sono formulate disposizioni generali per tutto il Mezzogiorno, mentre era ben chiaro che se per alcune regioni del Mezzogiorno, gli articoli potevano andare benissimo, per altre, meritavano qualche adattamento, che li rendesse più bene accetti ed utili alle popolazioni stesse a cui beneficio erano diretti.

Ma, prescindendo da ciò, nella loro interpretazione vi è certamente un equivoco.

Si è creduto, come dicevo, che gli articoli 8, 9 e 10 fossero applicabili a tutte le colture; e questo certamente è un errore.

Se guardiamo come sono formulati questi articoli 8, 9 e 10, vedremo facilmente che, sia che si tratti di colonie, sia nel caso di fitti in danaro, sia pure per fitti pagabili in granaglie, o in altri prodotti, è sempre considerato il caso di terreni destinati principalmente alla produzione di frumento. Questo è fuori ogni dubbio per l'articolo 8; ma è chiaro altresì per l'articolo 9, con cui è fatto l'obbligo dell'anticipazione, che comincia dopo la semina e si dà il diritto al rimborso nel tempo del raccolto. Disposizioni che io non so proprio come potrebbero applicarsi per colture diverse da quelle a semina. Egualmente nell'articolo 10 si dice: « se nel fondo locato si coltivino oltre il grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili, il concorso potrà essere convertito in tutto o in parte nei generi suddetti ». Prescrizione che non poteva essere stabilita se non si trattasse di terreni seminabili.

Anzi nell'articolo medesimo si soggiunge: « È vietata la conversione in danaro ». Dunque la produzione nel fondo stesso dei generi da anticipare per soccorso ai contadini coltivatori è una condizione *sine qua non*.

Ed allora non vi è davvero ragione di negare il voto a tutti questi articoli sui patti agrari. E volentieri io li voterò, anche a costo di separarmi dai buoni amici e colleghi della mia regione; ma li voterò con una condizione: che nell'articolo 11, attenendosi maggiormente alla consuetudine, le concessioni degli articoli 8, 9 e 10 in pro dei contadini siano limitate ai soli terreni destinati a semina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. Onorevoli colleghi, il tema dei contratti agrari è molto importante; tuttavia parlerò assai brevemente, tenendo conto delle condizioni, in cui si trova la Camera, e del bisogno di votare la legge, dopo tanti giorni di discussione.

Manifesto però, dalla bella prima, che io sono di parere affatto diverso da quello manifestato testè dall'onorevole Jatta; e penso che le disposizioni contenute negli articoli dall'8 al 12 debbano essere rimandate, senz'altro, a miglior tempo. A quest'ordine di idee feci adesione, quando sottoscrissi l'ordine del giorno presentato e svolto dall'onorevole Abbruzzese.

Penso che la materia relativa ai con-